

# Assicurazione per la Responsabilità Civile degli Avvocati

## Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AmTrust International Underwriters DAC

Prodotto: "Professionals Avvocati"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

### Che tipo di assicurazione è ?

Questa polizza assicura (con forma Claims Made) gli Avvocati (compresi i collaboratori e dipendenti) per la responsabilità civile professionale, nonché per danni ai prestatori di lavoro (RCO) e la responsabilità civile da conduzione dei locali.



### Che cosa è assicurato ?

È assicurata la Responsabilità Civile per:

- ✓ Danni a Terzi da esercizio dell'attività professionale (RC Professionale) comprese: consulenza fiscale, tenuta della contabilità obbligatoria, revisore enti locali, funzioni di arbitro, tutore o protutore di minori o interdetti, amministratore di sostegno o di condomini, componente di consigli di amministrazione come avvocato, membro di commissione tributaria (solo per responsabilità ex legge 117/1988), mediatore e conciliatore; fatto colposo o doloso di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali; perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti, titoli e denaro (anche se per furto, rapina o incendio); danni per violazione del Codice Privacy; danni da interruzione o sospensione di attività di Terzi. È compresa la responsabilità solidale. Per attività in forma di Studio associato o società tra professionisti, è compresa la responsabilità dei soci per attività svolta con partita IVA personale. Sono coperte le spese per la perdita di una persona chiave, quelle per il ripristino della reputazione dell'Assicurato, ed i costi sostenuti per prevenire o mitigare conseguenze di errori professionali
- ✓ Danni a Terzi da esercizio e conduzione dei locali ove si svolge l'attività, comprese attrezzature (RCT)
- ✓ Infortuni causati a prestatori di lavoro, se responsabile l'Assicurato (RCO), compresa la rivalsa INAIL
- ✓ Azioni di rivalsa dell'I.N.P.S. (ex art. 14 Legge 222 del 1984), in riferimento alle garanzie RCT e RCO
- ✓ Danni da uso di veicoli condotti dai dipendenti dell'Assicurato nello svolgimento delle loro mansioni, per la responsabilità in capo all'Assicurato se non proprietario di detti veicoli.

Per la RC Professionale sono coperte le Richieste di Risarcimento ricevute dall'assicurato per la prima volta nel periodo di assicurazione e denunciate nel medesimo periodo per fatti commessi in tale periodo (Claims Made) o per fatti accaduti nel periodo di retroattività (periodo di durata illimitata anteriore alla data di effetto della polizza) non conosciuti alla data di effetto della polizza. In caso di cessazione dell'attività professionale sono coperte le Richieste di Risarcimento pervenute nei 10 anni successivi (c.d. Postuma), purché per fatti accaduti durante la validità della polizza.

Possono essere assicurate, con pacchetti opzionali, anche le seguenti garanzie:

- A. Funzioni Pubbliche (compresi Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale o Liquidatore, Giudice di Pace, Pretore Onorario, Magistratura Onoraria, componente di Commissione Tributaria, esecuzioni immobiliari, Custode giudiziario)
- B. Attività di Amministratore, Sindaco, Membro del Comitato di Gestione o di Controllo, Membro dell'Organismo di Vigilanza (se fatturato non eccede il 30% del totale).



### Che cosa non è assicurato ?

La Polizza non assicura la Responsabilità per danni:

- ✗ in occasione di guerre, rivoluzioni, insurrezione, nazionalizzazioni, atti di terrorismo e simili eventi
- ✗ collegati ad attività nucleari, o da inquinamento
- ✗ da circolazione su strade pubbliche di veicoli a motore, navigazione di natanti a motore, aeromobili
- ✗ da interruzione/deviazione di corsi d'acqua
- ✗ relativi a fatti commessi quando, per motivi disciplinari, l'Assicurato è sospeso, inabilitato, destituito dall'attività professionale
- ✗ relativi a cittadini, società o governi dei paesi nei cui confronti sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC, né la Compagnia pagherà somme a persone fisiche o giuridiche soggette ad embargo o sanzioni da ONU, UE, USA

Non sono considerati terzi (e non sono garantiti):

- ✗ coniuge, genitori, figli dell'Assicurato, parenti, affini con lui conviventi; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, amministratore (nel caso di persona giuridica); collaboratori, dipendenti, praticanti che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato

Per la garanzia RC Professionale sono esclusi anche i sinistri:

- ✗ per attività diversa da quella indicata in Polizza o inerenti attività di controllo e certificazione dei bilanci di società quotate in Borsa
- ✗ inerenti attività di Sindaco, Revisore dei conti (salvo non sia operante la garanzia opzionale B), Amministratore di Società/Enti (salvo quanto previsto nella garanzia RC Professionale)
- ✗ per attività di Centri autorizzati di assistenza fiscale
- ✗ relativi a dichiarazioni di impegno o garanzie fornite in relazione a disponibilità fondi, proprietà immobiliari o personali, beni e/o merci, investimenti e che abbiano nel tempo un valore economico certo o un tasso di rendimento, interesse
- ✗ derivanti da danni punitivi o simili
- ✗ riguardanti penalità contrattuali, sanzioni, multe, ammende, sanzioni amministrative verso l'Assicurato; compensi ricevuti dall'Assicurato
- ✗ per atti dolosi o fraudolenti, salvo gli atti dolosi dei dipendenti di cui debba rispondere l'Assicurato
- ✗ per risarcimenti, situazioni, circostanze già note o denunciate al precedente assicuratore

✘ per richieste di risarcimento fatte in/sotto la giurisdizione di USA o Canada, pronunce giudiziarie ottenute in tribunali/Corti degli USA o Canada (e territori sotto la loro giurisdizione)

✘ danni a clienti conseguenti a certificazione tributaria o ad apposizione di visto di conformità

Per la garanzia RCT sono esclusi anche i danni:

✘ alle opere edili in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni/attrezzature utilizzate per l'attività

✘ cagionati da merci, prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi; da macchine, opere, installazioni e conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione, posa in opera

✘ da circolazione su strade pubbliche o ad esse equiparate di veicoli a motore, navigazione di natanti a motore, aeromobili

✘ da impiego di veicoli a motore, macchinari, impianti condotti o azionati da persona inferiore a 16 anni

✘ a cose causati da assestamento/vibrazioni terreno o derivanti da gelo/umidità/stillicidio/insalubrità dei locali

✘ derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali

✘ da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili

Non sono considerati terzi (e non sono garantiti) per la RCO:

✘ per lesioni corporali: lavoratori parasubordinati e lavoratori interinali, che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato

Per la garanzia RCO sono esclusi anche:

✘ i danni da detenzione/impiego di esplosivi, mine e simili

✘ le malattie professionali.

Per le garanzie opzionali A e B sono previste esclusioni specifiche come da sezione Condizioni Aggiuntive delle Condizioni di Assicurazione.



## Ci sono limiti di copertura ?

! La Garanzia RC Professionale opera nei limiti del massimale minimo di legge pari a 350.000 euro (elevabile fino a 2.000.000 euro) per sinistro e anno, in caso di attività svolta in forma individuale; con un minimo di 1.000.000 euro (elevabile a 2.000.000 di euro) per sinistro e 2.000.000 euro (elevabile a 4.000.000 euro) per anno, in caso di attività svolta in forma collettiva (Studio Associato), con applicazione di eventuali franchigie, riportate nella Scheda di Polizza.

! Sono previsti sottolimiti, scoperti o franchigie per talune prestazioni della RC Professionale, riportati agli Articoli 17, 28, 29, 30, per la RCT e RCO all'Articolo 33 e per le Garanzie Opzionali A e B nella sezione Condizioni Aggiuntive delle Condizioni di Assicurazione.

! Nei casi di morte o cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte, l'assicurazione cessa automaticamente, salva la richiesta di Postuma.



## Dove vale la copertura ?

✓ L'assicurazione vale per attività professionale svolta nel Mondo Intero, esclusi USA e Canada.

✓ Il Contraente deve avere sede legale in Italia e lo Studio Professionale deve essere ubicato in Italia.



## Che obblighi ho ?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della polizza.
- In caso di Sinistro devi denunciarlo entro 15 giorni (da quando ne hai avuto conoscenza) alla Compagnia, secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione, e agli altri assicuratori se hai assicurato lo stesso rischio anche con altri; devi immediatamente fare quanto ti è possibile per evitare o diminuire il danno (ad es. attuando azioni di mitigazione). Diversamente potresti perdere il diritto all'indennizzo.
- Devi comunicare tempestivamente alla Compagnia la cessazione dell'attività e la richiesta di Postuma (regolando il relativo premio aggiuntivo). Prima di ogni rinnovo devi comunicare il fatturato a consuntivo per verificare se è modificato lo scaglione di fatturato sul quale è stato calcolato il premio; nel caso devi sostituire la Polizza e pagare il nuovo premio.
- Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ti ha richiesto il risarcimento o ha promosso contro l'assicurato l'azione di risarcimento.



## Quando e come devo pagare ?

Il premio devi pagarlo prima della data di decorrenza della polizza per l'intero anno. Il premio è comprensivo di accessori e di imposte (secondo le norme fiscali vigenti). Dato che la polizza prevede il tacito rinnovo, ad ogni scadenza annua dovrai pagare il premio di rinnovo. Puoi pagare il premio con assegno (bancario, postale o circolare), bonifico bancario o sistemi di pagamento elettronico. Non è possibile pagare in contanti.

Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.



## Quando comincia la copertura e quando finisce ?

La copertura dura un anno dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in polizza, se pagato il premio, oppure dalla data di pagamento del premio se successiva, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in polizza. La copertura si rinnova automaticamente alla scadenza annuale, salvo che non venga inviata una disdetta da parte del Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.



## Come posso disdire la polizza ?

Se sei un consumatore (come definito dal D.lgs 206 del 2005) ed il contratto ti è stato venduto a distanza, hai tempo 14 giorni dalla data di conclusione del contratto per recedere dallo stesso, senza dover indicare alcun motivo. Se hai stipulato la polizza, e sei in prossimità della scadenza annuale, ma non vuoi rinnovarla, ricordati di inviare la disdetta alla Compagnia almeno 60 giorni prima di tale scadenza. Puoi anche disdettare la polizza, anche in corso d'anno, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo.